

Codice procedura: 4090

Classifica: RG_001_B004090

Proponente: 4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI SRL

Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. delle condizioni ambientali contenute nel D.D.G. n.73 del 23 gennaio 2025 e contestuale approvazione del progetto esecutivo di recupero ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 6-bis della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.

OGGETTO: "Progetto esecutivo di recupero ambientale della ex cava "Bosco Rinelli Servedil 1" da realizzarsi nel comune di Acate (RG) ai sensi della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.".

Dalle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE C.T.S. n° 726 del 10/07/2026

Proponente	4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI SRL
Sede Legale	Via Santuario S.S. di Gulfi 5/C - Chiaramonte Gulfi RG)
Capitale Sociale	€ 99.000,00
Legale Rappresentante	Catania Rosalba
Progettista	Dott. Geol. Carlino Filippo; Dott. Agron. Licitra Salvatore
Data presentazione al Dipartimento	Prot. DRA n. 56566 del 06.08.2025
Data procedibilità	Prot. DRA n. 32717 del 08/05/2026
Prescrizioni	D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025
Versamento oneri istruttori	SI
Valore opera	€ 493.887,70
Conferenze di servizio	No
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Arch. Fabio Tosini
Contenzioso	No
Condivisione gruppo istruttorio	SI

VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la legge regionale 09 dicembre 1980, n. 127 recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana;

VISTE le LL.RR. 15 maggio 1991, n. 24 e 1° marzo 1995, n. 19 entrambe recanti “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali di cave”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 “*Aggiornamento Piani Regionali dei Materiali Lapidei di Pregio e dei Materiali da Cava*”;

VISTA la L.R. m. 6 del 2/04/2024 “Riordino Normativo materiali da cave e materiali lapidei;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

VISTO il Decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 di approvazione dell’Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l’art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;

VISTO il Decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione Tecnica Specialistica Per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le note assessoriali prot. n. 5056/Gab/1 del 25/07/2016 “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n.7780/Gab/12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12

agosto 2016, n. 170”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 57 del 31/10/2023 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio” ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10.03.2010 n.5;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S.

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l’art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 15 Aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica

Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D.A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194 del 31/05/2023 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento della CTS che indica la decorrenza a partire dal 01/07/2023;

VISTO il D.A./Gab. del DRA n. 238 del 30/06/2023 che decreta la proroga per non oltre un mese, sino al 30/07/2023, del precedente DA n. 265 del 15/12/2021 di funzionamento della CTS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS";

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)" che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab. del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 "*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*";

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.D.G. n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2024), recante: Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/Gab del 03/10/2024 di nomina di due nuovi componenti della CTS;
VISTO il D.A. n. 328/Gab del 15/10/2024 di nomina di un nuovo componente della CTS;
VISTO il D.A. n. 337/Gab del 29/10/2024 di nomina di un nuovo componente della CTS;
VISTO il D.A. n. 44 del 26/02/2025 di nomina di 14 componenti in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;
VISTO il D.A. n. 46 del 28/02/2025 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;
VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
VISTO il D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 con il quale vengono nominati nuovi commissari;
VISTO il D.A. n. 138/GAB del 28/05/2025 con il quale vengono nominati nuovi commissari;
VISTO il D.A. n. 246/Gab del 03/09/2025 con il quale vengono nominati cinque commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
VISTO il D.lgs. 152/06, art. 28 "Monitoraggio" comma 3;
VISTO il Parere n° 790 rilasciato dalla C.T.S in data 29 novembre 2024;
VISTO il D.D.G. n.73 del 23 gennaio 2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., esprime parere di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il: *"Progetto esecutivo di recupero ambientale della ex cava "Bosco Rinelli Servedil 1" da realizzarsi nel Comune di Acate (RG)"*, a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Occorre integrare il progetto esecutivo con uno specifico elaborato tecnico relativo alle misure di mitigazione previste durante le operazioni di cantiere, con particolare riferimento ai consumi idrici, acque reflue, emissioni di polveri, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, rifiuti solidi, sversamenti, fauna, vegetazione, stoccaggio di materiali, sistemi di mobilità dei mezzi di cantiere;</p> <p>Il Proponente dovrà, in ogni caso, prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici; • la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Ambiente

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fine attività di recupero
Ambito di applicazione	Recupero Ambientale
Oggetto della prescrizione	A conclusione dei lavori di recupero, il proponente dovrà trasmettere una relazione attestante le attività svolte, corredata da idonea documentazione fotografica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fine attività di recupero
Ente vigilante	A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Ambiente
Enti coinvolti	

VISTA l'istanza prot. DRA n. 56566 del 06.08.2025, depositata nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, codice procedura 4090, con cui il legale rappresentante della società 4R Ecologia e Costruzioni s.r.l. ha richiesto, per il progetto indicato in oggetto, la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n° 73 del 23.01.2025, e contestuale approvazione del progetto esecutivo di recupero ambientale, ai sensi della L.R. n. 127/80 e ss.mm.ii., provvedendo ad assolvere, per entrambe le valutazioni richieste, l'onere contributivo previsto dall'art. 91 della L.R. n. 9/2015.

VISTA la nota prot. n. 62898 del 10/09/2025 con cui l'ARTA comunicava al Proponente che: *“non risulta caricata la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori previsti e da versare secondo quanto indicato dall'art. 14 comma 18 della L.R. n. 13 del 25 maggio 2022, relativamente alla approvazione del progetto esecutivo di recupero ambientale ai sensi della L.R. n. 127/80”*;

VISTA la nota presentata dal Proponente prot. DRA n. 77742 del 11/11/2025 con cui vengono esplicitate delle osservazioni in merito alla richiesta di pagamento di oneri istruttori;

VISTA la nota integrativa presentata dal Proponente prot. DRA n. 29076 del 24/04/2026 in merito agli oneri istruttori e relativa ricevuta di pagamento;

VISTA la nota prot. DRA n. 32717 del 08/05/2026 con cui il Servizio 1 *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”* dell'ARTA in merito alla cod. proc. 4090 – RG_001_B004090, proponente 4R Ecologia e Costruzioni s.r.l. avente ad oggetto: *“Progetto di apertura di una cava di calcare sita in contrada San Giovanni Bellone nel comune di Castel di Iudica (CT)”*, comunicava:

- Istanza di attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.D.G. n° 73 del 23.01.2025, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 9/2019
- Trasmissione alla CTS per i compiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del DA n. 22/GAB del 10.02.2025
- Richiesta contestuale di approvazione del progetto esecutivo di recupero ambientale ai sensi della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.

VISTA la nota prot. in entrata ARTA n.43908 del 09/06/2026 con cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa

analizzata la documentazione presente sul portale SI-VVI per quanto di competenza dichiara: *“si osserva che per la Condizione Ambientale 1 le misure di mitigazione dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico-agronomica, redatta da un Agronomo/Forestale, riguardante fauna, vegetazione, fertilizzanti e verifiche di attecchimento”*;

VISTA la nota di assegnazione della procedura in oggetto al G.I. in data 06/07/2026;

LETTA la documentazione trasmessa dal Proponente per la Verifica di Ottemperanza sotto riportata:

TIPO DOCUMENTO	CODIFICA	DESCRIZIONE
01 - Istanza di attivazione della procedura	RS00OBB0001A0	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
04 - Quietanza Oneri istruttori	RS00OBB0002A0	04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
42 - Provvedimento di VIA correlato all'istanza	RS00OBB0003A0	42 - PROVVEDIMENTO DI VIA CORRELATO ALL'ISTANZA
90 - SHAPE FILES (ZIP)	RS00OBB0004A0	90 - SHAPE FILES (ZIP)
21 - Documentazione Tecnico-Ambientale	RS07REL0001A0	RELAZIONE DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA
99 - Altra Documentazione	RS07ADD0001A0	DICHIARAZIONE VERIDICITÀ ELABORATI TRASMESSI PROPONENTE PROFESSIONISTA
21 - Documentazione Tecnico-Ambientale		ELABORATO PLANIMETRIA GENERALE FASI CANTIERE

CONSIDERATA la **Condizione ambientale n° 1** contenuta nel D.D.G. n.73 del 23 gennaio 2025:

“Occorre integrare il progetto esecutivo con uno specifico elaborato tecnico relativo alle misure di mitigazione previste durante le operazioni di cantiere, con particolare riferimento ai consumi idrici, acque reflue, emissioni di polveri, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, rifiuti solidi, sversamenti, fauna, vegetazione, stoccaggio di materiali, sistemi di mobilità dei mezzi di cantiere;

Il Proponente dovrà, in ogni caso, prevedere:

- *l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici;*
- *la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora”;*

CONSIDERATO che il Proponente in relazione alla **Condizione ambientale n° 1** contenuta nel D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025 dichiara quanto segue:

“Come già accennato in precedenza l'ottemperanza alla prescrizione ambientale n° 1 bisogna descrivere le opere di mitigazione che verranno poste in essere durante la fase di cantiere e che devono riguardare: 1. consumi idrici; 2. acque reflue; 3. emissioni di polveri; 4. emissioni in atmosfera; 5. emissioni sonore; 6. rifiuti solidi; 7. sversamenti; 8. fauna; 9. vegetazione; 10. stoccaggio di materiali; 11. sistemi di mobilità dei mezzi di cantiere; 12. l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici; 13. la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora.”;

CONSIDERATO il che in merito ai consumi idrici il Proponente dichiara:

I consumi idrici nella realizzazione del progetto sono rappresentati dall'acqua necessaria al bagnamento delle



piste di transito degli autocarri e all'eventuale nebulizzazione effettuata in fase di scarico o movimentazione del materiale da parte delle macchine operatrici. Come opere di mitigazione per poter risparmiare acqua e quindi ridurre il consumo idrico, si prevede un sistema di bagnature delle piste con dei nebulizzatori a bassa pressione, ed anche l'uso di "cannone abbatti polveri". Inoltre sempre per effettuare un risparmio della risorsa idrica si è previsto in progetto già nella fase iniziale della cantierizzazione, il posizionamento di 2 vasche di raccolta delle acque piovane (Fig.1) che serviranno come riserva idrica per la bagnatura delle piste, e per il riempimento dei bulk che verranno collegati al "cannone abbatti polveri". Qualora il contenuto d'acqua presente nelle vasche sia inferiore a 10.000 litri si provvederà al riempimento delle stesse tramite delle autobotti. L'acqua, come detto pocanzi, servirà anche nel sistema di abbattimento delle polveri in fase sia di scarico che della movimentazione del materiale. In questo caso si prevede di utilizzare il cannone abbatti polvere trasportabile come quello in figura 2 e collegato ad un bulk in plastica con telaio di rinforzo esterno antiurto in acciaio della capacità di 1000 litri. Il cannone sarà del tipo "Atomizzatore a Cannone per Abbattimento Polveri Aerodisperse a ridotto consumo d'acqua", basti pensare che hanno un consumo idrico di soli 8 litri al minuto ed una gittata di 20 metri lineari"

CONSIDERATO che in merito alle acque reflue il proponente dichiara:

"Le acque reflue in cantiere sono rappresentate esclusivamente dalle acque bianche e nere dei servizi igienici. A tal proposito la ditta si servirà di ditte terze per il noleggio a lungo termine del bagno chimico compreso la pulizia e lo spurgo dello stesso da parte di ditte autorizzate. Verrà posto un bagno chimico nell'area antistante l'ingresso";

CONSIDERATO che in merito alle emissioni di polvere il Proponente dichiara:

"L'inquinamento da polveri considerato in "sensu strictu" è dato, essenzialmente, dal transito degli automezzi di trasporto e del materiale che verrà utilizzato per il ricolmamento. Tale fenomeno ha una durata relativa ai lavori necessari al ricolmamento e quindi solo alla fase di cantiere. Per ovviare a tale fenomeno si adotteranno delle opere di mitigazione consistenti in:

- La bagnatura della strada di accesso con un sistema di irrigazione a bassa pressione lungo il perimetro dell'area antistante l'ingresso*
- La bagnatura delle piste interne con un sistema di irrigazione lungo il perimetro delle piste interne, che poi finita la fase di cantiere fungerà da sistema di irrigazione per le colture arboree impiantate.*
- La bagnatura dei materiali durante la movimentazione dello stesso tramite l'Atomizzatore a Cannone per Abbattimento Polveri Aerodisperse a ridotto consumo d'acqua".*

Oltre a questi, per ridurre al minimo la produzione di polveri, saranno adottati i seguenti accorgimenti: 1) il trasporto dei materiali avverrà solo con autocarri muniti di telone protettivo; 2) L'altezza di caduta dei materiali sarà limitata, e comunque ove necessario sarà coadiuvata dal Cannone Abbatti Polveri che ha una prevalenza di gittata di 20 metri in linea d'aria. 3) in caso di condizioni anemometriche avverse, ovvero, quando il vento soffierà con intensità superiore ai 25 nodi le operazioni di scarico saranno sospese";

CONSIDERATO che in merito alle emissioni atmosfera il Proponente dichiara:

"Le uniche emissioni che abbiamo sono quelle dovute ai veicoli e le eventuali polveri che si possono produrre in fase di cantiere e di cui si è ampiamente discusso nel paragrafo precedente. Per quanto riguarda le emissioni degli autocarri e dei mezzi d'opera, per mitigare tale impatto si utilizzeranno prevalentemente dei mezzi euro 6. Tutti i mezzi operanti in cantiere saranno tenuti sempre in ottima efficienza";

CONSIDERATO che in merito alle emissioni sonore il Proponente dichiara:

"Le emissioni sonore, deriveranno in gran parte dal funzionamento delle macchine operatrici coinvolte nel processo di ripristino ambientale. Per la movimentazione del materiale utile al ricolmamento parziale è previsto l'utilizzo di due ruspe un rullo compattatore ed un escavatore e degli automezzi per il trasporto del materiale. Per mitigare tali emissioni i macchinari impiegati dalla società saranno conformi alle normative e, provvisti di dispositivi insonorizzanti come prevede la normativa vigente";



CONSIDERATO che in merito ai rifiuti solidi il Proponente dichiara:

“Per i rifiuti prodotti durante l’attività di pulizia gli stessi verranno allontanati e smaltiti in centri autorizzati subito dopo la loro rimozione, mentre per i rifiuti ascrivibili all’attività di ufficio si terranno differenti box per la raccolta differenziata ed i rifiuti prodotti verranno gestiti secondo quanto descritto nella parte IV del Dlgs 152/2006 in merito al deposito temporaneo, tenuta dei registri di carico e scarico e tutti gli articoli cogenti che sono applicabili;

CONSIDERATO che in merito agli sversamenti il Proponente dichiara:

“Nel corso delle attività di cui sopra possono avvenire sversamenti accidentali di idrocarburi nelle fasi di rifornimento dei mezzi d'opera, di sostituzione o rabbocco dell'olio motore e, infine, di impiego operativo dei mezzi d'opera. Si precisa che, non è prevista l'installazione del serbatoio di rifornimento dei mezzi quest'ultimi verranno riforniti all'occorrenza attraverso un serbatoio mobile montato su autocarro che, a sua volta, sarà approvvigionato nei punti di distribuzione di carburanti più vicini alla ex cava. Con questo sistema di rifornimento si eviterà l'inconveniente di subire furti di gasolio da serbatoi installati in sede, come solitamente avviene nelle aree rurali. Per mezzi di cantiere da rifornire si intendono le motopale e gli escavatori, macchine che non possono marciare su strade pubbliche, per le quali il rifornimento di carburante deve avvenire necessariamente all'interno del cantiere. Nella zona antistante l'area di manovra, posizionata come in figura 4, verrà realizzata un'area pavimentata in calcestruzzo, avente dimensioni 8 metri di larghezza per 6 metri di lunghezza ed uno spessore di 20 cm, ove avverrà il rifornimento dei mezzi.

L'autocarro adibito al trasporto del serbatoio mobile dotato di gruppo di travaso, di capienza 1.000 l., si posizionerà, a distanza ravvicinata, al mezzo da rifornire per effettuare il travaso del carburante tramite la pompa annessa al serbatoio. Quando non si necessita del rifornimento l'area fungerà da parcheggio mezzi. All'interno di quest'area verrà posto un contenitore al cui interno saranno disponibili dei sacchi di assorbente minerale universale in microgranulo (granulometria 0,2/3 mm), in sacchi da 10 Kg, con capacità di assorbimento 30 Litri nel caso in cui si verificassero delle perdite. Inoltre verrà posto un kit anti sversamento carrellato. Lungo la stradina interna e al fondo della ex cava verranno posti dei Kit anti sversamento nel caso in cui accidentalmente qualche mezzo di trasporto o qualche mezzo che serve per abbancare il materiale subisca una fuoriuscita di liquidi”;

CONSIDERATO che in merito alla fauna il Proponente dichiara:

“Le risorse faunistiche dell'area interessata oggi dall'attività estrattiva della ex cava “Servedil” sono sempre state di scarsa rilevanza. Le poche specie faunistiche, invece, sono limitate alla sola presenza di conigli e rettili (lucertole, gechi) e insetti comuni. L'avifauna è irrilevante in quanto l'assenza di ambienti umidi e di aree boscate non permette lo stanziamento dei volatili.

Durante le fasi di cantiere si opereranno i seguenti accorgimenti per tutelare la fauna presente: 1. Monitoraggio della fauna; 2. Velocità ridotta dei mezzi e formazione operatori; 3. Cantierizzazione a fasi; 4. Mantenimento delle aree limitrofe adiacenti;

CONSIDERATO che in merito alla vegetazione il Proponente dichiara:

“Le risorse floristiche sono sempre state di scarsa rilevanza. Durante le lavorazioni passate a seguito del succedersi dei cicli di attività di scavo, si è verificato un depauperamento delle risorse floristiche e la vegetazione all'attuale è limitata solo a piante basse spontanee, che hanno trovato attecchimento solo laddove il terreno non ha ancora subito alcun rimaneggiamento. Per gestire correttamente la vegetazione spontanea presente sul fondo della cava durante le fasi di ricolmamento (riempimento verso l'alto), si eseguiranno una serie di passaggi tecnico operativi: Rimozione della vegetazione prima dell'inizio dei lavori; Trapiantamento delle specie arbustive; Stoccaggio e smaltimento della biomassa”;

VALUTATO la reale consistenza della vegetazione dal portale SI-VVI della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, da cui si evince che la copertura vegetale risulta discontinua, scarsamente

strutturata e priva di una componente arbustiva o arborea significativa;

CONSIDERATO che in merito allo stoccaggio dei materiali il Proponente dichiara:

“Durante le fasi di cantiere per le lavorazioni da effettuare non si terranno in cantiere né materiali né prodotti poiché verranno utilizzati solo i mezzi e le attrezzature necessarie per l’esecuzione del progetto”;

CONSIDERATO che in merito ai sistemi di mobilità dei mezzi di cantiere il Proponente dichiara:

“Le proposte di mitigazione per la mobilità dei mezzi nei cantieri hanno l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza operativa, e minimizzare impatti. Le proposte di mitigazione proposte riguardano: • Sicurezza interna – viabilità organizzata, spazi per manovre ed evidenza visiva. • Riduzione impatti ambientali – mezzi efficienti, controllo polvere/rumore”;

CONSIDERATO che in merito allo utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici il Proponente dichiara:

“Nella Fase finale del progetto è prevista la piantumazione di ulivi. La preparazione del terreno per la piantumazione di ulivi è una fase cruciale per garantire un buon attecchimento delle piante e una produzione sana e sostenibile nel tempo. L’utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici può migliorare significativamente la fertilità del suolo, la sua struttura e la disponibilità di nutrienti, evitando l’uso eccessivo di prodotti chimici. Prima di intervenire con i fertilizzanti o ammendanti si effettuerà un’analisi del suolo per verificare i seguenti parametri: pH, tessitura del suolo, contenuto di sostanza organica, disponibilità di macro e microelementi (es. azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio). Dopo aver verificato i parametri ed in funzione di essi si utilizzeranno degli ammendanti organici per migliorare la struttura del suolo (il Letame Maturo, il compost, l’Humus di lombrico)”;

VALUTATO la lavorazione del terreno e l’aggiunta di ammendanti organici verrà effettuata almeno 2-3 mesi prima della piantumazione (preferibilmente in autunno). Questo tempo permetterà la mineralizzazione della sostanza organica e la stabilizzazione microbiologica del suolo;

CONSIDERATO che in merito alla verifica di attecchimento delle specie arboree il Proponente dichiara:

“Dimostrare l’attecchimento degli ulivi piantati in un terreno significa verificare che le piante abbiano effettivamente preso radice, iniziando a crescere in modo autonomo e sano. Questa verifica può essere fatta in diversi modi, unendo osservazioni pratiche, analisi agronomiche e, se necessario, anche documentazione tecnica. Osservazione visiva diretta (germogliamento e turgore fogliare); Verifica della crescita radicale (sviluppo nuove radici); Misurazioni agronomiche (misura del diametro del fusto e altezza)”;

VALUTATO che il Proponente si riserva, nei primi mesi dopo l’impianto, di verificare tramite una osservazione visiva diretta segni visibili di attecchimento, come nuova vegetazione, colorazione fogliare e assenza di secchezza;

VALUTATO che il Proponente ha previsto, come misurazione agronomica da effettuare dopo sei - dodici mesi, controlli oggettivi per valutare il reale attecchimento degli ulivi. Inoltre eseguirà un piano di manutenzione quinquennale articolato per ogni anno come segue:

1. Controllo a vista dei canali di drenaggio ed eventuale pulizia;
2. Controllo attecchimento delle alberature ed eventuale sostituzione;
3. Controllo e mantenimento della strada di accesso al sito;
4. Verifica dell’efficienza del sistema di irrigazione;

CONSIDERATO che il Proponente ha integrato prot. DRA n. 53743 del 08/07/2026 la Relazione Tecnica Agronomica e la lettera d’incarico al professionista agronomo;

VALUTATA la relazione tecnica agronomica integrata in cui viene preventivamente effettuata una analisi floristica complessiva che ha evidenziato un popolamento vegetale tipico degli ambienti fortemente antropizzati e degradati della Sicilia sud-orientale, costituito prevalentemente da specie comuni, ruderali e pioniere. Pur non emergendo elementi tali da configurare habitat di interesse comunitario o associazioni vegetali mature di particolare valore conservazionistico, l'eventuale presenza sporadica e localizzata di singole entità floristiche di interesse risulta quantitativamente trascurabile e non determina un significativo incremento del pregio naturalistico del sito;

VALUTATO altresì, che nella relazione agronomica viene effettuata una attenta analisi della fauna presente e delle misure di tutela del microhabitat da adottare;

VALUTATO lo studio dei fertilizzanti e la verifica della vulnerabilità ai nitrati presente nello studio agronomico;

VALUTATO il Piano di verifica dell'attecchimento e manutenzione quinquennale integrato dal Proponente in cui viene istituito un protocollo tecnico di verifica dell'attecchimento sotto l'attenta supervisione dell'agronomo incaricato;

VALUTATO quanto descritto e rappresentato dal Proponente, la **Condizione Ambientale n. 1** si ritiene **ottemperata**.

CONSIDERATA la **Condizione ambientale n° 2** contenuta nel D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025 dichiara quanto segue:

“A conclusione dei lavori di recupero, il proponente dovrà trasmettere una relazione attestante le attività svolte, corredata da idonea documentazione fotografica.”;

CONSIDERATO che il Proponente in relazione alla **Condizione ambientale n° 2** contenuta nel D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025 dichiara quanto segue: *“Come descritto in premessa la condizione ambientale n°2 dovrà essere ottemperata a fine lavori con l'invio di un adeguata relazione attestante le attività svolte corredata da idonea documentazione fotografica.”;*

VALUTATO quanto dichiarato dal Proponente, la **Condizione Ambientale n. 2** è afferente alla macrofase **post operam**, fase: *fine attività di recupero, la stessa, in atto, non è ottemperabile;*

PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO AMBIENTALE

CONSIDERATO E VALUTATO il parere n° 790 del 29/11/2024 che fa parte integrante del D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025 ai sensi dell'articolo 2;

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di recupero ambientale della ex cava denominata “Bosco Rinelli Servedil 1, è stata oggetto di estrazione di materiale da cava, giusto provvedimento autorizzativo n.11/10 rilasciato il 08/11/2010 dal Distretto Minerario di Catania, con id RG 501, fino all'anno 2013;

LETTI gli elaborati di progetto trasmessi dal Proponente (c.p. 2950):

VALUTATA la Relazione di Verifica di Assoggettabilità Ambientale redatta ai sensi dell'Art. 19 del Decreto Legislativo 152/06;

CONSIDERATO che in relazione al progetto di recupero nello SPA si evince che *“Si prevede il recupero ambientale della zona tramite il rinterro di materiali inerti nella ex cava, ponendo un intero strato di terreno vegetale di spessore circa 1 m sulla massa di materiale inerte ricollocata, e la successiva piantumazione di essenze arbustive ed arboree.*

CONSIDERATO che riguardo al rinterro nella relazione tecnica di progetto, si evince che: *“La fase di ritombamento secondo dei profili previsti in questa sede, prevederà l’impiego di materiali inerti (quali terre e rocce da scavo) provenienti da siti terzi, e comunque certificati in ingresso”;*

CONSIDERATO che il Proponente riporta il calcolo dei volumi del rinterro il cui totale ammonta a 251.855 mc;

VALUTATO che il Proponente ha realizzato uno specifico studio idrologico ed idraulico, relativo al convogliamento delle acque di deflusso superficiale, e che le stesse saranno raccolte in n. 4 vasche da 10 m³ cadauna e che le acque saranno utilizzate come riserva idrica per l’irrigazione durante il periodo di ricolmamento della cava e come riserva idrica per l’irrigazione delle aree a verde successive alla fase di ricolmamento;

VALUTATA la Relazione Tecnica Agronomica che il Proponente ha integrato, prot. DRA n. 53743 del 08/07/2026;

VALUTATO che in relazione al ricoprimento vegetale, ovvero alla sistemazione superficiale, il Proponente ha indicato di impiantare degli alberi di ulivo, varietà autoctone, con sesto a 7,00 metri, in modo tale da consentire il passaggio dei trattori e dei macchinari utilizzati per la raccolta degli ulivi, che determina una densità di impianto pari a 400 piante per ettaro;

VALUTATO che il Proponente ha redatto un apposito cronoprogramma con indicazione dei tempi necessari al recupero ambientale, che complessivamente sono stati stimati in 24 mesi dall’avvia dei lavori;

VALUTATO che il Proponente ha redatto uno specifico piano economico e finanziario dell’intervento di recupero ambientale;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente, ha elaborato uno specifico progetto esecutivo di recupero ambientale del sito ex cava, che sarà svolto nelle seguenti tre fasi:

- La prima consiste nella messa in sicurezza delle pareti con la creazione di scarpate con angolo di riposo inferiore a 19°, la creazione di un “Bacino di Compluvio” in terra ove confluiscono le canalizzazioni temporanee anche esse in terra, e due vasche in cls prefabbricate dove confluiscono le canalizzazioni permanenti rivestite con un geocomposito;
- La seconda consiste nel graduale riempimento della ex cava fino al piano di campagna con la realizzazione delle restanti canalizzazioni permanenti e la messa in opera di 4 vasche prefabbricate in cls;
- La terza consiste nella messa a dimora delle piante di ulivo messa in opera del sistema di irrigazione.

CONSIDERATO che in relazione al progetto di recupero il Proponente afferma che:

- Sia la prima che la seconda fase sono caratterizzate da un riempimento, a strati graduale verso l’alto della ex cava;
- Man mano che verrà effettuato il riempimento si procederà a livellare il piano in modo da far defluire in maniera più lineare le acque meteoriche e verranno creati due sistemi di canalizzazione uno permanente ed uno temporaneo, che versa le acque in un bacino di compluvio per evitare allagamenti in presenza di forti piogge. Inoltre, una parte delle acque verrà allontanata per infiltrazione nel materiale utilizzato per il riempimento, in quanto lo stesso presenta caratteristiche di permeabilità simili a quelle delle calcarenti rappresentanti il sito della ex cava;
- Il riempimento verrà effettuato dal basso verso l’alto, con la creazione di strati sovrapposti fino al raggiungimento

della quota campagna;

- Alla fine del riempimento si procederà all'installazione delle piante e dell'impianto di irrigazione. Per quanto riguarda le colture da impiantare, considerando la natura del territorio, si sono scelte piante di ulivi;

CONSIDERATO che in relazione al progetto esecutivo di recupero il Proponente afferma che:

- Si prevede che per il riempimento di nuova realizzazione vengano utilizzati materiali inerti, anche derivanti da rifiuti che hanno cessato di essere tali ai sensi dell'art 184-ter, D.Lgs 152/2006;
- Per la realizzazione del riempimento potranno essere impiegati materiali costituiti da terra (UNI 11531-1, punto 3.1.1), aggregato naturale (UNI EN 13242, punto 3.2), aggregato artificiale o industriale (UNI EN 13242, punto 3.3), aggregato riciclato (UNI EN 13242, punto 3.4) e miscela granulare (UNI EN 11531 1, punto 3.1.11);
- Gli aggregati riciclati, gli aggregati artificiali e le miscele granulari dovranno soddisfare le caratteristiche specificate dal D.M. 05/02/1998 e dalla Circolare Ministero dell'Ambiente 15 Luglio 2005 n° UL/2005/5205;

VALUTATO che il rinterro sarà eseguito secondo dei profili di progetto, per i quali il Proponente ha depositato nel Portale delle Valutazioni Ambientali ampi e specifici elaborati grafici;

VALUTATO che il rinterro prevede l'impiego di materiali inerti (quali terre e rocce da scavo) provenienti da siti terzi, e comunque sottoposti ad operazioni di recupero preliminarmente all'entrata nel sito dell'ex cava;

VALUTATO che tutti i materiali utilizzati per il recupero ambientale, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Le prove di prequalificazione saranno compiute anticipatamente presso il produttore.
- Per gli aggregati non naturali i lotti di prequalifica dovranno avere una dimensione massima di 3000 m³
- Per le terre si adotteranno i criteri di qualificazione previsti dal DPR 120/2017, parte integrante della classificazione delle terre di cui al prospetto 1 della UNI EN 11531.
- Il produttore dovrà esibire prima del conferimento i relativi resoconti di prova rilasciati da Laboratorio Ufficiale.
- La caratterizzazione chimica (ecocompatibilità, conformità ai limiti di colonna B) dovrà essere compiuta da Chimico Abilitato alla Professione che effettuerà i campionamenti e redigerà i relativi Certificati di Analisi.
- In particolare, il produttore di aggregati (riciclati e/o artificiali) dovrà effettuare la verifica del rilascio di eventuali sostanze secondo la norma prevista dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998. I risultati del test di cessione dovranno essere conformi ai valori della tabella dell'Allegato 3.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana,

RITIENE

che in merito alle condizioni ambientali riportate nel D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025 con cui il Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., esprime parere di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per il: *"Progetto esecutivo di recupero ambientale della ex cava "Bosco Rinelli Servedil 1" da realizzarsi nel comune di Acate (RG) ai sensi della L.R. 127/80 e ss.mm.ii."*:

- Ottemperata la condizione ambientale n° 1;
- Non ottemperabile la condizione ambientale n° 2 poiché relativa a fasi successive.

Inoltre si esprime parere favorevole al Progetto esecutivo di Recupero Ambientale della ex cava "Bosco Rinelli Servedil 1" da realizzarsi nel comune di Acate (RG) ai sensi della L.R. 127/80 e ss.mm.ii."

Si ricorda, infine, che questo Proponente, come previsto dall'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà presentare, per ognuna delle fasi previste nelle condizioni ambientali del *D.D.G. n. 73 del 23 gennaio 2025* e del parere della CTS n. 790/2024, specifica istanza di verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di VIA, pena l'applicazione delle sanzioni cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006.